

SCHEDA DI MISURA

8.2 DESCRIZIONE DELLA MISURA

8.2.0 Codice e titolo della misura (codifica delle misure all'allegato I – parte 5 - del Regolamento di esecuzione)

Misura 12 Indennità natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

8.2.1 Base Giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 – Art.30_

Regolamento di esecuzione

Regolamento delegato

8.2.2 Descrizione generale della misura comprensiva della logica di intervento, del collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto e del contributo alle Focus Area e agli obiettivi tematici trasversali

Descrizione generale della misura

La misura è finalizzata alla valorizzazione delle funzioni ambientali e di pubblica utilità delle aree agricole e forestali sottoposte agli obblighi e vincoli previsti dagli strumenti di pianificazione o dalle misure di conservazione nazionali e regionali, conseguenti l'applicazione delle Direttive comunitarie relative alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (92/43/CEE), alla Conservazione degli uccelli selvatici (2009/147/CE), e il Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (2000/60/CE).

In Campania sono presenti 108 siti di importanza Comunitaria (SIC) e 30 Zone di Protezione Speciale (ZPS) per una superficie di ha 370.000 pari al 27,45 % del territorio regionale.

Alla data di stesura del presente documento risultano dotati di piani di gestione n. 37 siti localizzati prevalentemente nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ed Alburni e 3 siti nel Parco Nazionale del Vesuvio. In entrambi i casi l'organismo di gestione dell'ente parco è individuato quale soggetto gestore delle aree SIC e ZPS. Inoltre sono stati approvati i piani di gestione per la ZPS "Fiume Irno" e SIC "Sorgenti e alta Valle del Fiume Fortore".

Il piano di gestione del bacino idrografico dell'Appennino meridionale ha individuato nella regione Campania 5 unità idrografiche: Alento Bussento e minori del Cilento; Penisola Amalfitana, Sorrentina, Sele e Golfo di Salerno; Sarno; Volturno, Napoli e Litorale Domizio; Liri Garigliano. Il piano, approvato con DPCM del 10.04.2013, prevede che ciascuna area individuata attui azioni specifiche e prioritarie per la tutela delle acque superficiali e sotterranee, che da un quadro complessivo di scala regionale risulta in molti casi scadente o pessima.

Con la presente misura si intende intervenire con specifiche azioni a favore delle

- aziende agricole e forestali che sono soggette ad impegni aggiuntivi rispetto all'ordinarietà di coltivazione a seguito

	del loro insistenza in aree SIC e ZPS., con conseguenti limitazioni all'utilizzo dei mezzi tecnici di produzione in agricoltura e agli interventi silvo-forestali consentiti nella gestione forestale; – aziende agricole incluse nei piani di gestione dei territori del bacino idrografico dell'appennino meridionale per il quale il sistema agricolo, sebbene sia fonte di primaria ricchezza, incide fortemente sui comparti suolo ed acqua .
<i>Collegamento ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto</i>	La misura contribuisce a soddisfare i seguenti fabbisogni emersi dall'analisi di contesto: F20 Salvaguardare il patrimonio di biodiversità animale e vegetale anche agricola F21 Tutelare le risorse ambientali e paesaggistiche In quanto tende a tutelare F24 migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità delle acque Al riguardo risulta rilevante il contributo che il programma può dare alla conservazione dei paesaggi storici rurali compresi nelle aree SIC e ZPS oltre che potenziare, con impegni volontari da parte delle aziende, le prescrizioni ambientali previste dai piani di gestione dei siti e dei parchi nazionali e dei bacini idrografici.
<i>Contributo della Misura alle Priorità e alle Focus Areas</i>	La misura contribuisce prioritariamente alla focus area 4a Salvaguardia e ripristino e miglioramento della biodiversità compreso nelle zone natura 2000 e nelle zone soggette a vincolo naturali o ad altri vincoli specifici nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico 4b migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
<i>Contributo potenziale della misura ad altre priorità e Focus Areas</i>	Potenzialmente contribuisce alle focus area: 4c prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi 5a rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura 5e promuovere la conservazione ed il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
<i>Contributo della Misura agli obiettivi trasversali dello Sviluppo Rurale</i>	La misura, sostenendo il permanere della attività agricola in aree caratterizzate da un progressivo abbandono, contribuisce agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente e di mitigazione dei cambiamenti climatici.

8.2.2.1 Articolazione della misura

Codice	Descrizione
12.1	Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000
12.2	Indennità in aree forestali ricadenti in siti Natura 2000
12.3	Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per

SOTTOMISURA (codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)

12.1 Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

La sottomisura è finalizzata alla tutela ambientale e paesaggistica dei territori ricadenti nelle Aree Natura 2000 nonché alla salvaguardia della biodiversità animale, vegetale ed agricola.

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

12.1	Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000
------	--

8.2.3.2 Descrizione dell'operazione 12.1 Indennità in aree agricole ricadenti in siti Natura 2000 (focus area 4a)

La localizzazione delle aziende agricole in aree Natura 2000 e l'attuazione dei piani di gestione attivati in tali aree può determinarne svantaggi in termini di produttività e di redditività. La sottomisura, quindi, intende compensare tali svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei piani di gestione delle Aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità che compensi i minori ricavi e i maggiori costi ed causati dal rispetto dei vincoli stessi.

Impegni obbligatori

- Mantenere l'attività agricola e le condizioni di ammissibilità che hanno comportato il riconoscimento all'indennità
- assumere l'impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in 5 anni.

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola per una durata massima di 5 anni dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori "attivi" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività" che conducono superfici collocate sul territorio regionale.

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

La sottomisura intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei piani di gestione delle Aree Natura 2000, mediante la corresponsione alle imprese agricole di una indennità che compensi i maggiori costi ed i minori ricavi causati dal rispetto dei vincoli stessi.

Il calcolo dell'indennità terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013.

8.2.3.6 Spese ammissibili

Trattasi di un'indennità a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono accordati agli imprenditori agricoli che:

1. coltivano una superficie agricola minima di 0,2 Ha in aree definite ricadenti in aree Natura 2000 dotato di Piani di Gestione
2. posseggono il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013
3. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non potrà superare il valore di 500 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari qualora le aree interessate sono soggette a nuovi vincoli ambientali stabiliti dai piani di gestione dei siti.

Per il rispetto dei vincoli già vigenti per il sito alla data di approvazione del PSR Campania 2014/2020 l'indennità non potrà superare il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari

In entrambi i casi per superfici aziendali superiori a 50 ettari, l'importo è ridotto al 50%. Tale riduzione si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

Le indennità a superficie previste alla presente sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste all'articolo 31 del reg. Ce 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/13. E' da tener presente che non sono tra loro compatibili i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all'articolo 29 sottomisura 1 operazione 1 (conversione in aziende biologiche) e sottomisura 2 operazione 1 (mantenimento agricoltura biologica). Sono invece compatibili le indennità di cui alla presente misura con le sottomisure 1 operazioni 2 e 3 dell'articolo 28 e con quelli della sottomisura 2 operazioni 2 e 3.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della</i>	Consultare la fiche specifica

<i>misura</i>	
---------------	--

SOTTOMISURA *(codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)*

12.2 Indennità per aree forestali ricadenti in siti della Rete Natura 2000.

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

La sottomisura è finalizzata alla tutela ambientale e paesaggistica dei territori forestali ricadenti nelle aree della rete Natura 2000 .

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

Codice	Descrizione
12.2	Indennità in aree forestali ricadenti in siti Natura 2000

8.2.3.2 Descrizione della operazione 12.2 Indennità in aree forestali ricadenti in siti Natura 2000 (focus area 4a)

L'intervento intende compensare gli svantaggi, determinati dai vincoli contenuti nei piani di gestione delle aree Natura 2000, mediante la corresponsione ai gestori delle aree forestali di una indennità che copre i maggiori costi ed i minori ricavi causati dal rispetto dei vincoli stessi.

Il beneficiario assume l'impegno di rispettare le regole di condizionalità ai sensi del Titolo VI del Reg (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

L'impegno è fissato in cinque anni.

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie forestale per una durata massima di cinque anni dalla data di presentazione della prima domanda di aiuto.
--

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari del sostegno sono

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• proprietari, possessori e/o titolari privati della gestione di superfici forestali• loro associazioni |
|--|

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

Ai fini del calcolo dell'entità del premio da potersi riconoscere nelle aree forestali assoggettate ai vincoli contenuti nei piani di gestione Natura 2000 si tiene conto dei maggiori costi e dei minori ricavi causati dal rispetto dei vincoli contenuti nei piani di gestione delle Aree Natura 2000.

8.2.3.6 Spese ammissibili

Trattasi di un'indennità a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili
--

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

Legittima conduzione dell'area forestale

Superficie forestale ricadente minima in area Natura 2000 dotate di piano di gestione: 1ha

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, non potrà superare il valore di 500 € per ettaro di superficie forestale sino ad un massimo di 50 ettari qualora le aree interessate sono soggette a nuovi vincoli ambientali stabiliti dai piani di gestione dei siti.

Per il rispetto dei vincoli già vigenti per il sito alla data di approvazione del PSR Campania 2014/2020 l'indennità non potrà superare il valore di 200 € per ettaro di superficie agricola sino ad un massimo di 50 ettari

In entrambi i casi per superfici aziendali superiori a 50 ettari, l'importo è ridotto al 50%.

Tale riduzione si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica

8.2.3 Campo di applicazione, livello di sostegno e altre informazioni (suddivise per sottomisura e tipo d'intervento)

SOTTOMISURA (codifica delle sottomisure all'allegato I del Regolamento di esecuzione – parte 5)

12.3 Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque

8.2.3.1 Finalità della sottomisura

La sottomisura è finalizzata a migliorare e diffondere pratiche agricole che puntino alla salvaguardia ed al miglioramento della qualità delle acque superficiali e sotterranee delle aziende agricole ricadenti in ambito regionale del Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale, nell'ambito del quale, il sistema agricolo sebbene sia fonte di primaria ricchezza, incide fortemente sui comparti suolo ed acqua. In questo contesto pratiche colturali non rispettose della conservazione della risorsa idrica nonché una non corretta ed efficiente gestione del ciclo delle acque possono ulteriormente deteriorare situazioni già compromesse. In particolare le 5 unità idrografiche del territorio campano manifestano in sostanza criticità riconducibili, oltre che all'inquinamento dovuto agli scarichi e

all'emissioni di sostanze pericolose, alla gestione poco razionale della risorsa idrica.

Impegni obbligatori:

- rispettare i requisiti specifici che gli Enti responsabili della gestione del Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale in ambito regionale hanno definito in attuazione della direttiva quadro sulle acque;
- aderire al Piano Regionale di Consulenza all'Irrigazione

8.2.3.1.1 Articolazione della sottomisura

12.3	Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque
------	--

8.2.3.2 Descrizione della operazione 12.3 Indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (focus area 4b)

La sottomisura intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei piani di gestione delle unità idrografiche in ambito regionale, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che compensi i minori ricavi e i maggiori costi causati dal rispetto dei vincoli stessi

8.2.3.3 Tipo di sostegno

Indennità annuale per ettaro di superficie agricola per una durata massima di 5 anni

8.2.3.4 Beneficiari

I beneficiari della sottomisura sono gli agricoltori "attivi" in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9 del reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività" che conducono superfici collocate sul territorio regionale

8.2.3.5 Metodologia di calcolo / percentuale di sostegno

La sottomisura intende compensare gli svantaggi determinati dai vincoli contenuti nei piani di gestione delle unità idrografiche in ambito regionale, mediante la corresponsione alle imprese agricole di un'indennità che compensi i minori ricavi e i maggiori costi causati dal rispetto dei vincoli stessi. Il calcolo dell'indennità terrà conto delle disposizioni nazionali in merito all'applicazione dell'articolo 43 del Regolamento Ue 1307/2013

8.2.3.6 Spese ammissibili

Trattasi di un premio a superficie e pertanto non vi sono spese ammissibili

8.2.3.7 Condizioni di ammissibilità

Le indennità sono accordate agli imprenditori agricoli che :

1. coltivano una superficie agricola minima di 0,2 Ha in aree definite ricadenti in ambito regionale del Bacino Idrografico dell'Appennino Meridionale
2. posseggono il requisito di "agricoltore in attività" così come definito dall'art. 9 del Reg. UE n. 1307/2013
3. detengono un titolo di possesso delle superfici oggetto di aiuto

8.2.3.8 Importi e aliquote di sostegno

Il valore dell'importo dell'indennità, così come previsto nell'allegato 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, dovrà essere minimo di 50 € per ettaro di superficie agricola sino ad un

massimo di 50 ettari.

In caso di superfici aziendali superiori a 50 ettari, l'importo è ridotto al 50%; tale riduzione si applica solo alle superfici eccedenti il limite sopraindicato.

Le indennità a superficie previste alla presente sottomisura sono cumulabili con le altre indennità previste all'articolo 31 del reg. Ce 1305/2013 e con i pagamenti compensativi previsti agli articoli 28 e 29 del reg. Ce 1305/2013. La presente sottomisura è cumulabile con gli altri interventi previsti dal PSR Campania 2014/2020. Tra le altre con le misure di cui all'articolo 17 del Reg. Ue 1305/13. E' da tener presente che non sono tra loro compatibili i pagamenti compensativi previsti all'articolo 28 sottomisura 1 operazione 1 (produzione integrata) con quelli di cui all'articolo 29 sottomisura 1 operazione 1 (conversione in aziende biologiche) e sottomisura 2 operazione 1 (mantenimento agricoltura biologica). Sono invece compatibili le indennità di cui alla presente misura con le sottomisure 1 operazioni 2 e 3 dell'articolo 28 e con quelli della sottomisura 2 operazioni 2 e 3.

8.2.3.9 Principi in materia di definizione dei criteri di selezione

L'articolo 49 comma 2 del Regolamento UE 1305/2013 non richiede per questa sottomisura la definizione di criteri di selezione

8.2.4. Descrizione della verificabilità e controllabilità della misura e/o sottomisura e/o dei tipi di operazione

<i>Rischi nell'implementazione della misura</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Azioni di mitigazione dei rischi</i>	Consultare la fiche specifica
<i>Valutazione complessiva della misura</i>	Consultare la fiche specifica